

Multirischi Ufficio

Assicurazione multirischi dell'Ufficio

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione multirischi dell'Ufficio


ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multirischi Ufficio

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza dedicata all'ufficio o studio professionale e suo contenuto che permette di costruirsi una copertura assicurativa completa a tutela dei danni quali, ad esempio, danni da Incendio, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni, danni alle apparecchiature elettroniche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Furto:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.
- ✓ **Elettronica:** indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dalla documentazione contrattuale. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive/particolari.
- ✓ **Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o i prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base, la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- X Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino in rapporti di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto:** a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza.
- ! **Elettronica:** sono esclusi i danni di sabotaggio, guasti, vizi difetti, nonché ai beni detenuti in leasing dal contraente.
- ! **Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro:** danni da furto



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro:**
- La garanzia "RCT": vale per i danni che avvengono in tutti i territori europei;
- La garanzia "RCO": vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per cui la garanzia è operativa nei casi di partecipazioni a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multirischi dell'Ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Multirischi Ufficio

18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 1, Art. 11, pg.8 di 28

"Eventi sociopolitici": Sezione 1, Art. 12, pg.8 di 28

"Eventi atmosferici": Sezione 1, Art. 13, pg.9 di 28

"Sovraccarico di neve": Sezione 1, Art. 14, pg.9 di 28

"Buona fede": Sezione 1, Art. 15, pg.9 di 28

"Dolo e colpa grave": Sezione 1, Art. 16, pg.9 di 28

"Rinuncia alla rivalsa": Sezione 1, Art. 17, pg.10 di 28

"Anticipo indennizzi": Sezione 1, Art. 18, pg.10 di 28

"Rischio locativo": Sezione 1, Art. 19, pg.10 di 28

"Altre estensioni": Sezione 1, Art. 20, pg.10 di 28

"Nuovo domicilio, nuova ubicazione degli enti assicurati": Sezione 1, Art. 21, pg.10 di 28

Furto

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 3, Art. 29, pg.13 di 28

"Mezzi di chiusura": Sezione 2, Art. 33, pg.14 di 28

Elettronica

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 3, Art.44, pg.18 di 28

"Fenomeni elettrici di origine esterna": Sezione 3, Art.46, pg.18 di 28

"Danni da furto": Sezione 3, Art.47, pg.18 di 28

"Impianto di condizionamento": Sezione 3, Art.48, pg.19 di 28

"Atti dolosi": Sezione 3, Art.49, pg.18 di 28

"Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche": Sezione 3, Art.50, pg.19 di 28

"Identificazione degli enti assicurati": Sezione 3, Art.51, pg.19 di 28

"Condizioni specifiche per alcune attività": Sezione 3, Art.53, pg.20 di 28

Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

"Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)": Sezione 4, Art. 68, pg.24 di 28

"Danni da incendio": Sezione 4, Art. 76, pg.27 di 28

"Danni da interruzioni o sospensioni di attività": Sezione 4, Art. 77, pg.27 di 28

"Committenza auto": Sezione 4, Art. 78, pg.27 di 28

"Responsabilità Civile e personale dei dipendenti": Sezione 4, Art. 79, pg.27 di 28

"Proprietà e conduzione di fabbricati": Sezione 4, Art. 80, pg.27 di 28

"Rischi complementari": Sezione 4, Art. 81, pg.27 di 28

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Ricorso terzi e/o locatari": Sezione 1, Art.27, pg.11 di 28

"Assicurazione di archivi": Sezione 1, Art.28, pg.12 di 28

Furto

"Mezzi di chiusura rafforzati (24/A)": Sezione 2, Art. 39, pg.16 di 28

"Impianto d'allarme": Sezione 2, Art. 40, pg.16 di 28

"Portavalori": Sezione 2, Art. 41, pg.16 di 28

"Archivi": Sezione 2, Art. 42, pg.17 di 28

"Valori in mezzi di custodia": Sezione 2, Art. 43, pg.17 di 28

Elettronica

"Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente": Sezione 3, Art.55, pg.20 di 28

"Supporto dati": Sezione 3, Art.56, pg.20 di 28

Responsabilità Civile Vita Privata

"Oggetto della garanzia verso prestatori di lavoro (R.C.O.): Sezione 4, Art.82, pg.28 di 28



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO - esclusi i danni: da fatti di guerra e insurrezioni; da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti della natura; causati con dolo del contraente o dell'assicurato di terzi salvo quanto previsto al precedente art. 18; da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; indiretti; alla macchina o impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile alla presente sezione; causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Scoppio, implosione ed esplosione causati da ordigni esplosivi. Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate ordigni esplosivi. Rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune, danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari e dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature. Fenomeni elettrici danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle altre resistenze elettriche scoperte, macchine e impianti elettronici e i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; danni conseguenti a usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore. Spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare residui tossici, nocivi e radioattivi. Eventi sociopolitici causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; di fenomeno elettrico da macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi. Eventi atmosferici verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali; causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina; causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; causati da gelo, sovraccarico di neve; causati da cedimento o franamento del terreno; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne; subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sovraccarico di neve da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali); ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve. Rinuncia alla rivalsa il caso di dolo. Contenuto enti in leasing. Ricorso terzi e/o locatari danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate. **FURTO** - esclusi i danni: verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza; beni in leasing; agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti e dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società. Fatto salvo quanto previsto relativamente al furto commesso dai dipendenti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato; danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi. Mezzi di chiusura - inferriate danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. Mezzi di chiusura rafforzati (24/A) danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati o commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. **ELETTRONICA** esclusi i danni: di

sabotaggio; da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché da smarrimento; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; causate da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente; causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza; ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; subiti da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto; a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente; verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, insurrezione, esercizio di potere usurpato, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo, occupazione militare, salvo che il contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura; causati da dolo o colpa grave del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; ai supporti intermedi d'immagine nelle fotocopiatrici, quali tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene; ai beni detenuti in leasing dal contraente. Danni materiali e diretti sofferti da enti a impiego mobile telefoni cellulari. Fenomeni elettrici di origine esterna dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a uso improprio e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; che rientrino nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non sottoscritto dall'assicurato; ai macchinari che non siano protetti contro le sovratensioni qualora la casa costruttrice prescriva, a tal proposito, sistemi di protezione; di origine esterna alle apparecchiature elettroniche prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità. Danni da furto operante alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi, con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate al muro. Impianto di condizionamento danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità e temperatura. Attività di registrazione e trasmissione audio/video supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori. Attività di studio di odontoiatria danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente, salvo che siano in diretta connessione con danni, indennizzabili a termini di polizza della presente sezione, all'impianto o apparecchiatura assicurati. Attività di centro di medicina nucleare danni verificatisi in conseguenza di variazioni repentine e incontrollate di campi di energia. Attività di casa di cura e centro di radiologia/tac/risonanza magnetica fluidi refrigeranti quali elio, azoto e simili. I costi di ripristino della funzionalità dei criostati sono assicurati solo se derivanti direttamente da un danno indennizzabile all'impianto. I congelamenti non sono considerati danni indennizzabili. Il software standard fornito dal costruttore dell'impianto, ovvero i relativi costi di rimpiazzo, sono compresi in garanzia soltanto qualora distrutti in seguito a un danno totale e a condizione che siano considerati nella somma assicurata. Supporto dati costi dovuti a errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza e imperizia. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO** - Garanzia RCT - esclusi i danni: conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; derivanti da obbligazioni di cui il contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal contraente nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del contraente stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; alle cose che il contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori; da proprietà o uso di veicoli a motore su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate; da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri e di unità naviganti a motore; da proprietà o uso di aeromobili; da proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; a condurre e impianti sotterranei; a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; da furto; a cose di cui il contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; a cose altrui derivanti da incendio di cose del contraente o da lui detenute o possedute; provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del contraente; cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; cagionati da perdita, alterazione o distruzione di dati elettronici, programmi di codifica o software; cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; derivanti da effetti diretti o indiretti dell'amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto stesso; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; responsabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali. Danni da incendio danni a cose che il contraente detenga a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Committenza auto se di proprietà o in usufrutto del contraente o allo stesso intestati; fuori dai limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. Responsabilità Civile e personale dei dipendenti contraente stesso. Proprietà e conduzione di fabbricati da umidità, stitilicidio e in genere insalubrità dei locali; rigurgiti di fogne; proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi. Rischi complementari - proprietà di animali domestici e servizio di vigilanza cani di razza Pitbull e Rottweiler e tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti a esaltarne l'aggressività; somministrazione di cibi Responsabilità Civile imputabile al gestore; esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso; lavori di straordinaria manutenzione responsabilità diversa da quella del contraente quale committente dei lavori stessi; organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite rischio della circolazione su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e danni imputabili a responsabilità del vettore. Garanzia R.C.O. malattie professionali; sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa. Non vale per USA e Canada per i quali la garanzia è operante solo nei casi di partecipazione a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – **INCENDIO**: Rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune. **Eventi sociopolitici**, **Eventi atmosferici**, **Sovraccarico di neve**: € 150,00 per sinistro. **FURTO**: Atti vandalici e Furto e rapina di enti assicurati, anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi: € 150,00 per sinistro. **ELETTRONICA**:

Macchinari connessi all'esercizio dell'attività: per le attività di: agenzia di viaggi, autoscuola, elaborazione dati, segreteria scolastica, studio professionale e ufficio amministrativo privato: € 150,00; per le attività di: call center/centralino telefonico, copisteria/fotocopie, elaborazione immagini, laboratorio di chirurgia ambulatoriale, laboratorio di estetica dermatologica, laboratorio di misurazione scientifica, servizio internet/posta elettronica, studio di odontoiatria, studio di optometria/oculistica e ufficio di amministrazione pubblico: € 250,00; per le attività di: casa di cura, centro di formazione professionale, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, elaborazione grafica, laboratorio di diagnosi, registrazione e trasmissione audio/video: € 500,00. Macchine per ufficio: € 250,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTAZIONI DI LAVORO**: Committenza auto e Proprietà e conduzione di fabbricati: € 250,00.

Scoperti – INCENDIO: Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Sovraccarico di neve: 10% per ogni sinistro. **FURTO**: Enti presso terzi: 10% minimo € 150,00. Scippo e rapina valor, Mezzi di chiusura rafforzati, Portavalori: 20%. Furto o la rapina commesso utilizzando veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'ufficio e in uso esclusivo al contraente, Mezzi di chiusura (non operanti) e Impianto di allarme (non attivo o parzialmente funzionante): 25%. **ELETTRONICA**: Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente e Supporto dati: 10% minimo € 250,00. Atti dolosi: 10% minimo € 500,00. Furto o atti dolosi per attività di: ufficio amministrativo pubblico, casa di cura, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica: 15%, minimo € 1.000. Danni materiali e diretti per Macchinari connessi all'esercizio dell'attività e Macchine per ufficio: 25%, minimo da € 150,00 a € 500,00 in base all'attività. Fenomeni elettrici di origine esterna (alle apparecchiature elettroniche prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità): 25% (in assenza di sistemi di protezione 50%). Danni da furto forzando mezzi di chiusura non conformi: 25%. **RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTAZIONI DI LAVORO**: Danni da interruzioni o sospensioni di attività, Esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli e Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione: 10% minimo € 250,00 per ogni sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Multirischi Ufficio si rivolge ai proprietari e locatari di uffici e studi professionali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale . Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Elettronica: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio

**dell'obbligo
oncologico
per le
imprese**

dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

MULTIRISCHI UFFICIO

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 7
Sezione 1 - Incendio	p. 8
Sezione 2 - Furto	p. 13
Sezione 3 - Elettronica	p. 17
Norme in caso di sinistro incendio/furto/elettronica	p. 21
Sezione 4 - Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro	p. 25

Modalità di apertura sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI:

tutte le persone (titolari, soci, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'ufficio.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

macchine e apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatici, pese e registratori di cassa; macchine e impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche, carte di credito e simili.

ARCHIVI:

documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.

ARMADI CORAZZATI:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;
- movimenti di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati;
- peso non inferiore a 200 Kg.

ARMADI FUOCO - RESISTENTI:

mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, per un periodo di tempo non inferiore a 30 minuti.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

ATTI VANDALICI E DOLOSI:

atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO:

mobilio, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche e valori.

CASSAFORTE:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

COLLEZIONI E OGGETTI D'ARTE:

raccolte di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio artistico, se di valore

unitario superiore a **Euro 8.000.**

CONDUTTORI ESTERNI:

l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura/tipo anche sotterranei, aerei o posti all'interno delle intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO:

tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA:

accordo contrattuale fra il contraente/assicurato e il fornitore, le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi non determinati da cause esterne con frequenza minima annuale.

COPIE DI SICUREZZA:

copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DATI:

insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

la costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'assicurato e/o del custode, a uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti e installazioni considerati immobili per destinazione o per natura; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze anche se tenute a giardino.

FENOMENO ELETTRICO:

corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FRANCHIGIA TEMPORALE:

numero di giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

LASTRE:

lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico o affettivo.

LUOGO DI LAVORO:

ufficio.

MACCHINARI DELL'ATTIVITÀ: quelli connessi all'esercizio dell'attività desumibile dalla descrizione inserita nel contratto.

MACCHINE PER UFFICIO:

personal computer, sistemi di elaborazione dati, unità centrali e periferiche, accessori e connessioni varie, apparecchi fotocopiatori, impianti di trasmissione voce e dati, audiovisivi, impianti di controllo a servizio dei locali o di altre macchine.

MASSIMALE:

la somma fino a concorrenza della quale la società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazioni di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

MEZZI DI CUSTODIA:

casseforti e armadi corazzati.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PRESTAZIONE:

l'assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

PROCEDURA:

la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

PROGRAMMA D'UTENTE:

sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera specificatamente incaricati.

PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO:

sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il contraente utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo previsto nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO:

forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

STRUTTURE TIPO DEL FABBRICATO:

le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

SUPPORTI DI DATI:

qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

UFFICIO:

locale privato o pubblico, segreterie di attività industriali, commerciali o di servizi, studio professionale, centri multiservizi, autoscuole, agenzie, studi professionali in genere, che il contraente conduce sia nei locali ai quali accede la clientela sia quelli adibiti ad archivi, ripostigli e simili anche se non comunicanti o adiacenti purché facenti parti di un unico edificio, compresi gli spazi esterni a essi pertinenti.

VALORE A NUOVO O COSTO DI RIMPIAZZO:

- per il fabbricato:

il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.

- Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche:

il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse disponibile, con una Cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente dall'utilizzo fatto dal contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

VALORE ALLO STATO D'USO:

la spesa necessaria per costruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI:

la valuta in corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le interne superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o da un unico strato di policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(valide per tutte le sezioni)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni **inesatte o reticenti** del contraente/assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione **ha effetto dalle ore 24** del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i Premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione indicate in polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il contraente/assicurato ne abbia dato avviso scritto alla società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La società a fronte dei cambiamenti avvenuti provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo rischio.

Art. 5 - Aggravamento di rischio

Il contraente/assicurato deve **dare comunicazione scritta** alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non conosciuti o non accettati dalla società possono comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 10 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato/contraente.

Sezione 1 - Incendio

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi derivati da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- rottura di lastre di pertinenza dell'ufficio e/o delle parti del fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; la presente estensione è prestata a primo rischio assoluto **con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150;**
- fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchine e impianti elettrici costituenti parte del fabbricato. Questa estensione è prestata a primo rischio assoluto **con il limite per sinistro di Euro 15.000; si intendono esclusi** i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle altre resistenze elettriche scoperte, macchine e impianti elettronici, nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore;
- interruzione di esercizio in forma di indennità aggiuntiva da liquidare tramite maggiorazione forfetaria del **10%** per ciascun sinistro indennizzabile ai sensi di polizza dell'importo dovuto dalla società, fatta eccezione per i sinistri relativi al ricorso terzi;
- spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse necessaria per eseguire le riparazioni al fabbricato o all'ufficio assicurato. **Tale estensione viene prestata per una somma pari al 10% della somma assicurata alla garanzia "contenuto";**
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'assicurato o al contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- guasti prodotti allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti;
- danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas e vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **(con l'esclusione comunque di quelli tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni e radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni);** tale estensione viene prestata con il limite **del 10% della somma assicurata alla garanzia "fabbricato" e "contenuto"** e in aumento rispetto alla somma assicurata alle garanzie stesse.

Art. 12 - Eventi sociopolitici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La società non risponde dei danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per**

sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.

Art. 13 - Eventi atmosferici (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La società non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- causati da gelo, sovraccarico di neve;
- causati da cedimento o franamento del terreno;
- subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- subiti da enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- subiti da fabbricati o tettoie aperti da più uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma **superiore al 70% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.**

Art. 14 - Sovraccarico di neve (automaticamente operante)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati derivanti da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La società non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 e G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali);
- ai fabbricati in costruzione o in fase di rifacimento e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento non derivi da crollo parziale o totale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico da neve.

Per la presente garanzia la società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una **somma superiore al 50% di quella assicurata, con una franchigia per sinistro di Euro 150 e uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro.**

Art. 15 - Buona fede (automaticamente operante)

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni non siano relative alle caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 16 - Dolo e colpa grave (automaticamente operante)

I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 17, anche se causati:

- da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da dolo e colpa grave dei dipendenti.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa (automaticamente operante)

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 18 - Anticipo indennizzi (automaticamente operante)

La società anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, con il limite di Euro 250.000 qualunque sia l'ammontare del sinistro stimato, purché:

- l'assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;
- l'assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- l'assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell'assicurato stesso;
- il presumibile indennizzo sia superiore ad Euro 25.000;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 19 - Rischio locativo (automaticamente operante)

Se il contraente non è proprietario del fabbricato assicurato, l'assicurazione è prestata per il rischio locativo; la società, nei casi di responsabilità del contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito e indicato nel contratto, anche se causati con colpa grave del contraente medesimo, al fabbricato assicurato tenuto in locazione dal contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato.

Art. 20 - Altre estensioni (automaticamente operante)

La società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni materiali e diretti all'attrezzatura e arredamento temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l'abitazione del contraente; **con il limite per sinistro della somma assicurata alla garanzia contenuto;**
- gli onorari dei periti incaricati dall'assicurato per la determinazione del danno, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 60 "Norme in caso di sinistro incendio/furto/Elettronica", **con il limite per sinistro di Euro 10.000.**

Art. 21 - Nuovo domicilio, nuova ubicazione degli enti assicurati (automaticamente operante)

Nel caso in cui l'ufficio venga trasferito, la garanzia è operante durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo procedendo a una sostituzione di contratto con i nuovi valori. In caso di aggravamento di rischio vale quanto previsto all'art. 5 delle condizioni di assicurazione.

Art. 22 - Limiti di indennizzo per alcuni beni

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- per tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, il limite di indennizzo per singolo oggetto è di **Euro 8.000** con un limite per sinistro di **Euro 15.000**;
- per denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti il limite per sinistro è di **Euro 1.500**;
- per denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in armadi fuoco- resistenti il limite per sinistro è di **Euro 5.000**;
- per materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti il limite per sinistro è di **Euro 5.000**;
- per materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in armadi fuoco - resistenti il limite per sinistro è di **Euro 10.000**.

Art. 23 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Le garanzie sono operanti a **condizione che** il fabbricato **sia costruito con** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili. Il fabbricato deve essere in buono stato di stabilità e manutenzione. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle

rispettive superfici; sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 24 - Esclusioni

Fatto salvo quanto previsto agli articoli che precedono, sono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni;
- da terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti della natura;
- causati con dolo del contraente o dell'assicurato, nonché di terzi salvo quanto previsto al precedente art. 18;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- alla macchina o impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, avvenute in occasione di un sinistro indennizzabile alla presente sezione;
- causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 25 - Leasing

Limitatamente alla garanzia "contenuto" le garanzie **non sono operanti** per gli enti in leasing.

Art. 26 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano**

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 27 - Ricorso terzi e/o locatari

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Il contraente è tenuto a informare immediatamente la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 28 - Assicurazione di archivi

La società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti. **L'indennizzo è comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.** La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e in aumento a quanto previsto al precedente art. 22.

Sezione 2 - Furto

Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a indennizzare il contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell'ufficio indicato in polizza, causati da:

- 1) furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, loro rimozione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- 2) furto delle cose assicurate, senza introduzione nei locali, commesso:
 - attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio;
- 3) rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'ufficio, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'ufficio e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre indennizzabili:

- a) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- b) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate e agli infissi relativi, compreso l'impianto di allarme;
- c) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri sulle cose assicurate in occasione di furto e rapina consumati o tentati;
- d) le perdite di denaro e valori subiti dal contraente o dai dipendenti incaricati del trasporto di valori a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- e) le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al contraente o ai portavalori;
- f) i danni causati dai dipendenti del contraente fuori dalle ore di lavoro, purché il furto sia avvenuto nei modi previsti dal precedente punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- g) furto e rapina di enti assicurati, anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'assicurato o del contraente, nonché presso ubicazioni provvisoriamente occupate durante la fase di trasloco;
- h) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dal contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente sezione valorizzate sul contratto;
- i) gli onorari del perito che il contraente avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.

Art. 30 - Delimitazioni

Limiti di indennizzo per alcuni beni:

Nei riguardi dei beni sotto indicati, si intendono operanti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte: il limite di indennizzo per singolo oggetto è di **Euro 8.000** con un limite per sinistro di **Euro 20.000**;
- denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti: il limite per sinistro è di **Euro 2.500**;
- denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o in armadi corazzati: **il limite per**

sinistro è di Euro 5.000;

- materiale di archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti: il limite per sinistro è di **Euro 5.000;**
- materiale di archivio, modelli e disegni riposti in cassaforte o in armadi corazzati il limite per sinistro è di **Euro 10.000.**

Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Nei riguardi delle garanzie sotto indicate si intendono operanti i **seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

- per i guasti cagionati dai ladri (di cui all'art. 29 lettera b) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 3.000;**
- per gli atti vandalici (di cui all'art. 29 lettera c) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 5.000 e con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150;** la garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto all'art. 14;
- per scippo e rapina valori (di cui all'art. 29 lettera d) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza, con il limite assoluto per sinistro di Euro 3.000 e con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 20%;**
- per la duplicazione di documenti (di cui all'art. 29 lettera e) **il limite** per sinistro è fissato in **Euro 500;**
- per gli enti presso terzi (di cui all'art. 29 lettera g) la somma assicurata è pari **al 10% di quella indicata in polizza con il limite assoluto per sinistro di Euro 5.000;** a ogni sinistro viene applicato uno scoperto del 10% e una franchigia di Euro 150; la garanzia non è operante per merci all'aperto;
- per le spese fisse (di cui all'art. 29 lettera h) la somma assicurata è pari **al 15% dell'indennizzo;**
- per gli onorari dei periti (di cui all'art. 29 lettera i) la somma assicurata è pari **al 15% dell'indennizzo.**

Art. 31 - Ambito territoriale

L'assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel **Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano.**

Art. 32 - Forma di assicurazione

L'assicurazione viene prestata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 33 - Mezzi di chiusura

Limitatamente a quanto previsto dall'art. 29, la copertura è operante a condizione che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:
 - a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare alcuna eccezione;
- se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la società corrisponderà all'assicurato il **75%** dell'importo liquidato a termini di polizza restando il **25%** rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Art. 34 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive,

trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- b) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- c) beni in leasing;
- d) agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del C.P. anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 29 relativamente al furto commesso dai dipendenti;

- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate o dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Art. 35 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al **20%** della somma assicurata, la stessa e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Resta comunque inteso che tale importo, a richiesta dell'assicurato e previa conferma della società, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Art. 36 - Recupero delle cose sottratte

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla società.

Art. 37 - Veicoli posti nell'area in uso al contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'ufficio e in uso esclusivo al contraente, la società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, **sotto deduzione dello scoperto del 25%**, che rimarrà a carico del contraente stesso. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 38 - Sospensione per locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 39 - Mezzi di chiusura rafforzati (24/A)

In deroga a quanto previsto all'art. 35, l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o ferro dello spessore minimo di 8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Resta però espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di aperture protette, in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano egualmente protette, rimarrà a carico dell'assicurato uno scoperto pari al **20%** per ogni sinistro, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 40 - Impianto d'allarme

Il contraente/assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia della copertura, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. L'assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme risulti non attivo o non funzionante, anche in modo parziale, la società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 41 - Portavalori

Se valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, a integrazione di quanto indicato all'art. 31 lettera d), limitatamente ai valori (denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno), l'assicurazione viene estesa anche:

- al furto avvenuto in seguito a infortunio o malore improvviso della persona incaricata del trasporto dei valori;
- al furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- al furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- alla rapina;

commessi sulla persona del contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori durante il trasporto al domicilio del contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro la società corrisponderà al contraente l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%** a carico del contraente stesso. **L'estensione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 70 anni.**

Art. 42 - Archivi

Se è valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, la società rimborsa, se conseguenti a eventi garantiti dalla presente sezione di polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Questa estensione è prestata a primo rischio assoluto e in aumento a quanto previsto al precedente art. 43.

Art. 43 - Valori in mezzi di custodia

Se valorizzata nel contratto la presente estensione di garanzia con la relativa somma assicurata, in aumento a quanto previsto dal precedente art. 32, la garanzia è operante anche qualora vi sia stato lo scasso dei mezzi di custodia oppure quando i mezzi di custodia stessi vengano aperti con uso di chiavi vere sottratte al contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia.

Sezione 3 - Elettronica

Art. 44 - Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono altresì compresi:

- i maggiori costi sostenuti dal contraente per proseguire l'attività lavorativa mediante il ricorso a prestatori d'opera esterni, per il noleggio di macchine sostitutive, per la remunerazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti. La presente garanzia è prestata entro **il limite giornaliero di 1/20 della somma assicurata** alle rispettive garanzie "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in ogni caso **il limite di risarcimento non può superare Euro 250 giornalieri**, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di accadimento del sinistro e per un periodo non superiore a **15 giornate lavorative**;
- i danni materiali e diretti sofferti da enti a impiego mobile, a esclusione dei telefoni cellulari, al di fuori dell'ubicazione indicata come sede operativa del contraente nel contratto. La presente estensione è prestata **fino a 1/10 della somma assicurata alle garanzie "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", previa applicazione di uno scoperto del 25% per ogni sinistro, con il minimo non risarcibile indicato al successivo art. 52.**

Art. 45 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- di sabotaggio;
- da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché da smarrimento;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- causate da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente;
- causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;
- ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una

determinata lavorazione;

- verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- subiti da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto;
- a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del contraente;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, insurrezione, esercizio di potere usurpato, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo, occupazione militare, salvo che il contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da dolo o colpa grave del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ai supporti intermedi d'immagine nelle fotocopiatrici, quali tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene;
- ai beni detenuti in leasing dal contraente.

Art. 46 – Fenomeni elettrici di origine esterna (automaticamente operante)

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e quella di comunicazione dati, **con esclusione dei danni:**

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- a uso improprio e a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- che rientrano nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non sottoscritto dall'assicurato;
- ai macchinari che non siano protetti contro le sovratensioni qualora la casa costruttrice prescriva, a tal proposito, sistemi di protezione;
- di origine esterna alle apparecchiature elettroniche prive di sistemi di protezione, stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene indennizzato con l'applicazione di uno **scoperto del 25%**. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati i danni da fenomeno elettrico di origine endogena o esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno **scoperto del 50%**. Per i piccoli computers da ufficio l'interruttore differenziale salvavita equivale alle protezioni descritte. In caso di coesistenza di franchigia e scoperto, la prima equivale al minimo del secondo.

Art. 47 - Danni da furto (automaticamente operante)

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
- violandone le difese esterne mediante uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La presente estensione è operante alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi, con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto tra le parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la società corrisponderà al contraente il **75%** dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il **25%** a carico del contraente stesso.

Art. 48 - Impianto di condizionamento (automaticamente operante)

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, la società non risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità e temperatura. Tali dispositivi devono essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionatore e al raggiungere dei limiti consentiti provvederanno all'arresto automatico dell'impianto o all'innescio di un allarme che consenta di intervenire tempestivamente anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 49 - Atti dolosi (automaticamente operante)

La garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, ferme restando le altre esclusioni previste all'art. 47.

In caso di sinistro la società corrisponderà l'indennizzo determinato ai sensi di polizza previa detrazione di **un importo pari al 10%** dell'indennizzo stesso, con il **minimo di Euro 500**. In nessun caso la società risarcirà per singolo sinistro, una somma o percentuale **superiore al 70% della somma assicurata** alle singole voci valorizzate sul contratto: "macchine per ufficio", "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", "Programmi in licenza d'uso" e "Supporto dati".

Art. 50 - Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 47, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto disposto dal successivo art. 63.

Art. 51 - Identificazione degli enti assicurati (automaticamente operante)

Le garanzie prestate con la presente sezione riguardano esclusivamente i beni strumentali e aziendali il cui possesso è dimostrabile tramite i documenti o i registri amministrativi e contabili che il contraente si impegna di mettere a disposizione della società in qualsiasi momento.

Art. 52 - Franchigie (automaticamente operante)

Relativamente alla voce "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in caso di sinistro, la società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa detrazione, in relazione all'attività assicurata indicata nel contratto, degli importi di franchigia per sinistro di seguito precisati:

- per le attività di: agenzia di viaggi, autoscuola, elaborazione dati, segreteria scolastica, studio professionale e ufficio amministrativo privato la franchigia per sinistro è di **Euro 150**;
- per le attività di: call center/centralino telefonico, copisteria/fotocopie, elaborazione immagini, laboratorio di chirurgia ambulatoriale, laboratorio di estetica dermatologica, laboratorio di misurazione scientifica, servizio internet/posta elettronica, studio di odontoiatria, studio di optometria/oculistica e ufficio di amministrazione pubblico la franchigia per sinistro è di **Euro 250**;
- per le attività di: casa di cura, centro di formazione professionale, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, elaborazione grafica, laboratorio di diagnosi, registrazione e trasmissione audio/video la franchigia per sinistro è di **Euro 500**.

Relativamente alla voce "macchine per ufficio", per tutte le attività, verrà applicata una franchigia per sinistro di **Euro 250**.

Art. 53 - Condizioni specifiche per alcune attività (automaticamente operante)

Relativamente alle attività di: ufficio amministrativo pubblico, casa di cura, centro di medicina nucleare, centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, in caso di sinistro derivante da furto o da atti dolosi, la società procede alla liquidazione dell'indennizzo previa l'applicazione di uno scoperto **pari al 15%, con il minimo assoluto di Euro 1.000. In ogni caso non corrisponderà una somma superiore al 70% della somma assicurata** alle singole voci "macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività".

Relativamente all'attività di registrazione e trasmissione audio/video **sono esclusi** dall'assicurazione i supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori. Relativamente all'attività di studio di odontoiatria, la società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente, salvo che siano in diretta connessione con danni, indennizzabili a termini di polizza della presente sezione, all'impianto o apparecchiatura assicurati.

Relativamente all'attività di centro di medicina nucleare, la società **non risponde** dei danni verificatisi in conseguenza di variazioni repentine e incontrollate di campi di energia. Relativamente alle attività di casa di cura e centro di radiologia/tac/risonanza magnetica, il contraente dichiara che per l'impianto assicurato esiste contratto di assistenza tecnica. **Sono esclusi** i fluidi refrigeranti quali elio, azoto e simili. I costi di ripristino della funzionalità dei criostati sono assicurati solo se derivanti direttamente da un danno indennizzabile all'impianto. I congelamenti non sono considerati danni indennizzabili. Il software standard fornito dal costruttore dell'impianto, ovvero i relativi costi di rimpiazzo, sono compresi in garanzia soltanto qualora distrutti in seguito a un danno totale e a condizione che siano considerati nella somma assicurata.

Art. 54 - Coesistenza di detrazioni diverse (automaticamente operante)

Qualora sulla stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avviene previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

Garanzie aggiuntive/particolari (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 55 - Programmi in licenza d'uso e programmi d'utente

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, per la duplicazione e il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati e sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono installati e memorizzati, causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 45.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il contraente decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi di licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del contraente lo **scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di Euro 250.**

Art. 56 - Supporto dati

Nel limite della somma assicurata indicata nel contratto, la società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza non inferiore a 15 giorni (intendendosi altresì per tale periodo il massimo termine da considerare ai fini della determinazione del periodo antecedente il sinistro) in caso di danno materiale e diretto causato ai supporti dati da eventi indennizzabili a termini di polizza. **Non sono indennizzabili** i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza e imperizia. Se la ricostruzione dei dati non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, il contraente decade dal diritto all'indennizzo. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del contraente **uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di Euro 250.**

Norme in caso di sinistro: incendio, furto, elettronica

Art. 57 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente deve:

- a) ottemperare quanto previsto all'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) dare avviso immediatamente del sinistro alla società tramite il numero verde 800.484343;
- c) denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla società con allegato l'apposito modulo, con l'elenco dei danni subiti con riferimento alla quantificazione delle cose perdute o danneggiate, nonché a richiesta, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
- d) conservare le tracce di effrazione, i residui, gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre 30 giorni;
- e) in particolare se il sinistro interessa la sezione Elettronica, la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b) del presente articolo; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della società, che avverrà nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per le apparecchiature elettroniche danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 58 - procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- **direttamente dalla società o persona da questa incaricata**, con il contraente o persona da lui designata;
- a richiesta di una delle parti, se una lo richiede e l'altra vi acconsente, la determinazione del danno viene demandata a **un collegio di tre periti**. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

Art. 59 - Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e se assicurate, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione le valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 60 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del

sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- valore a nuovo o costo di rimpiazzo: per fabbricato, apparecchiature elettroniche e per attrezzature e arredamento;
- Valore allo stato d'uso: per il contenuto (escluse apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento).

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia di polizza secondo le norme che seguono:

- **per il fabbricato:** in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la società non rimborserà una somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.

La società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro: se il contraente non procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non derivi aggravio alla società, entro un anno dalla data del sinistro; se il valore commerciale del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 del Codice Civile;

- **per attrezzature e arredamento** (limitatamente alle sezioni incendio e furto): costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui. Per attrezzature e arredamento aventi più di 10 anni alla data del sinistro, dall'ammontare del danno come sopra stimato viene dedotto un deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento o uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la società non indennizza una somma superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate al momento del sinistro;
- **per raccolte e collezioni:** qualora gli enti danneggiati facciano parte di raccolte e collezioni, la società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La società non indennizza, per un solo pezzo, somma superiore a **Euro 5.000** e, per una sola serie, somma superiore a **Euro 10.000**;
- **per archivi e modelli:** la società risponde, nei limiti indicati agli articoli artt. 24 e 32, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, modelli e simili. L'indennizzo viene corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte, danneggiate o sottratte vengono riparate o ricostruite entro il termine di **12 mesi** dal sinistro;
- **per apparecchiature elettroniche:** la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno è uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dall'importo come in 2);

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come b) 1), diminuito dell'importo stimato come in b) 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro 2 anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) oppure b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le regole che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) sistema il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo è pari all'importo stimato come a b) 3), diminuito dell'importo stimato come a b) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, relativamente all'utilizzo fatto dal contraente, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta al contraente, con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della apparecchiatura elettronica danneggiata.

La società si riserva, comunque, il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore, equivalente o superiore relativamente all'utilizzo fatto dal contraente, per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno; nel quale caso deve darne comunicazione scritta al contraente stesso.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Quando l'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo o costo di rimpiazzo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "valore a nuovo" e il criterio "valore allo stato d'uso" sarà effettuato dalla società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro **12 mesi** dal sinistro;

- **per titoli di credito e valori, carte valori:** il contraente è tenuto a fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. In particolare relativamente a:
 - a) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari): per tali titoli la società risarcisce, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti **fino a un massimo del 5% della somma assicurata**;
 - b) effetti cambiari, per tali titoli rimane stabilito che:
 - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - la società non paga l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- il contraente deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori: la società risarcisce il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento viene effettuato dopo che il contraente abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 61 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna garanzia, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna garanzia relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre garanzie.

Tuttavia, se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano il 10% della somma assicurata indicata, non si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Art. 62 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che **esagera dolosamente l'ammontare del danno**, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 63 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta

una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive sezioni.

Art. 64 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 65 - Ispezione e conservazione delle cose assicurate

La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 66 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella **misura massima del 25%**. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 67 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 4 – Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato, per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. **Si intendono comunque escluse** le responsabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali.

Art. 69 - Persone considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 70 - Esclusioni per la garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) derivanti da obbligazioni di cui il contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- 5) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal contraente nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del contraente stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 6) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 7) alle cose che il contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 8) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 9) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 10) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- 11) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate;
- 12) da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri e di unità naviganti a motore;
- 13) da proprietà o uso di aeromobili;
- 14) da proprietà o uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 15) a condutture e impianti sotterranei;
- 16) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 17) da furto;
- 18) a cose di cui il contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio di cose del contraente o da lui detenute o possedute;
- 20) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del contraente;
- 21) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 22) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 23) cagionati da perdita, alterazione o distruzione di dati elettronici, programmi di codifica o software;
- 24) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- 25) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

- 26) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 27) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 28) derivanti da effetti diretti o indiretti dell'asbesto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto stesso;
- 29) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 30) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 71 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengono nei territori dei **Paesi Europei**.

Art. 72 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente/assicurato deve darne **immediata comunicazione** alla società tramite il numero verde 800.484343, ed entro 3 giorni fare una comunicazione scritta sull'apposito modulo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la **perdita totale o parziale dei diritti derivanti** dal contratto. Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il contraente/assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 73 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 74 - Determinazione del premio in base al numero addetti

Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero delle persone addette all'ufficio, intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti e i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'ufficio come dichiarato in polizza dal contraente.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'assicurato dovrà darne comunicazione, nei 15 giorni successivi, tramite l'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

In tal caso la società comunicherà all'assicurato il nuovo premio di polizza, se l'assicurato accetta il nuovo premio la società provvederà alla sostituzione del contratto.

Se l'assicurato non accetta l'adeguamento del premio, la società può recedere dall'assicurazione della presente sezione con preavviso di 30 giorni.

La società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Si conviene che, ove nel corso del contratto l'assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati e il numero di addetti accertati. La società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli addetti dichiarati in polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di una unità.

Art. 75 - Gestione delle vertenze di danno

La società si assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della società se non preventivamente autorizzata.

Art. 76 - Danni da incendio (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 70 punto 19), limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi, conseguenti a incendio delle cose di proprietà del contraente o dallo stesso detenute, ferma l'**esclusione** dei danni a cose che il contraente detenga a qualsiasi titolo e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro alla garanzia R.C.T.**

Art. 77 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività (automaticamente operante)

A parziale deroga dell'art. 70 punto 29), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250.**

Art. 78 - Committenza auto (automaticamente operante)

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante al contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello **Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino**. La presente estensione è operante per anno e per sinistro per un **massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia Euro 250.**

Art. 79 - Responsabilità Civile e personale dei dipendenti (automaticamente operante) L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti (compresi quadri e dirigenti), per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso** il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente estensione sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati del contraente, sempreché dall'evento derivino lesioni gravi e gravissime così come definite dal Codice Penale.

Art. 80 - Proprietà e conduzione di fabbricati (automaticamente operante)

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonché i danni da spargimento d'acqua, con una **franchigia per sinistro di Euro 250**, conseguente a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture. **L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Art. 81 - Rischi complementari (automaticamente operante)

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand in tutta l'Europa;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà di animali domestici, **esclusi i cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti a esaltarne l'aggressività;**
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani che non siano quelli esclusi al precedente punto;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la

Responsabilità Civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale per i danni corporali subiti dai dipendenti;

- dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso; **la presente estensione è operante per anno e per sinistro per un massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250.**
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità del contraente quale committente dei lavori stessi; **la presente estensione è operante per anno e per sinistro per un massimale pari a 1/3 di quello previsto nel contratto per sinistro, alla garanzia R.C.T., con l'applicazione per ogni sinistro di uno scoperto pari al 10% e un minimo non indennizzabile di Euro 250;**
- dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite. **Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché danni imputabili a responsabilità del vettore.**

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 82 - Oggetto della garanzia verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Se valorizzati nel contratto i relativi massimali, la società si obbliga a tenere indenne il contraente, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati, ai sensi dei predetti D.P.R. e D.L. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti del contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei suddetti D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 3 del D.L. 23/02/2000 n. 38. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Art. 83 - Esclusioni per la garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la Responsabilità Civile del contraente per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 84 - Estensione territoriale per la R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero a eccezione di USA e Canada per i quali la garanzia è operante solo nei casi di partecipazione a fiere, mostre, meeting, seminari e convegni.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Aon SPA

Modalità di contatto:

per telefono: 02 / 454341

*dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
dalle 8.00 alle 16.00 il venerdì.*

per fax: 02 /45434810

per posta:

**Aon SPA
VIA ANDREA PONTI, 8/10
20143 - MILANO**

In ogni caso comunicare con precisione:

- *cognome e nome*
- *numero del contratto*
- *recapito telefonico dove il servizio clienti potrà richiamare*

Multirischi Ufficio

Assicurazione multirischi dell'Ufficio

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.